



Prot. n. 92779

Ord. n. 113

**OGGETTO: Palio 2 luglio 2022 – Procedimento a carico della Contrada Priora della Civetta.**

**L'ASSESSORE DELEGATO**

Richiamato il proprio atto n. 98 del 24 ottobre c.a., prot. n. 87664, con il quale, a norma dell'art. 98 co. 4, procedeva a formulare addebito di contestazione alla Contrada Priora della Civetta (d'ora in avanti Civetta), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrante del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 25 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) la Civetta ha presentato memoria (prot. n. 89372) a propria difesa;

Considerato che la Civetta ha presentato copiosa memoria, con allegati documenti, fotografie e filmati non anonimi, suddividendola in base alle contestazioni di addebito ricevuto per cui ha evidenziato:

1) in merito all'addebito di cui al punto a) dell'ordinanza n. 98 citata in premessa che: "si contesta come nella relazione dei Deputati ... in cosa sarebbero consistite le indicazioni della Commissione Veterinaria ... dopo che ... era stata concessa l'esenzione dalla quarta prova, veniva autorizzata ... a correre la Prova Generale, dopo specifiche verifiche ed approfondimenti radiografici sul cavallo ... Il primario interesse della Contrada ... era rivolta a preservare il cavallo ... tanto che i dirigenti e il veterinario ... avevano proposto alla Commissione Veterinaria ed all'Autorità Comunale di limitarsi a far provare la partenza al canape e proseguire la prova senza sollecitare la corsa del cavallo"; i dirigenti della Civetta "riferivano al fantino ... quanto indicato dalla Commissione ... chiedendo di eseguire quanto dalla stessa indicato ovvero un giro di prova al canter. Si contesta che il fantino Carbuco abbia lanciato il cavallo in corsa per tre giri ... subito dopo la partenza il fantino ... ha richiamato immediatamente il cavallo ... che ha spostato la traiettoria verso i palchi ... Appare evidente dai movimenti della testa del cavallo la sua ingestibilità ... Carbuco non stimola ... l'andatura del cavallo, tantomeno lancia al galoppo ... cerca di rallentare il passo anche nell'approssimarsi della curva di San Martino ... Appena svoltata la curva il cavallo ... sembra ... voler sfuggire dagli altri cavalli, ma anche in questo caso ... non c'è alcuna volontà da parte del Carbuco di spronarlo, bensì un evidente tentativo di rallentarlo, nell'intenzione di attenersi alle disposizioni della commissione veterinaria ... L'atteggiamento di richiamo si mantiene anche per tutta la spianata di fronte al palco delle comparse, manifestandosi con diversi tentativi di richiamo ... ai quali però l'animale ... reagisce in maniera opposta. Un ulteriore tentativo di richiamo viene fatto anche subito dopo la prima curva del Casato ... e ripetuto anche pochi istanti dopo ... ma il cavallo si dimostra insensibile ... Dopo la seconda curva di San Martino ci sono ancora altri tentativi di rallentare l'andatura del cavallo ... Appare evidente l'ingestibilità ... di Vankook ... (il fantino ... riesce a fermare il cavallo dopo la seconda curva del Casato quando i ripetuti stratonni ... portano l'animale a rallentare l'andatura ... e proseguire sostanzialmente a passo ... Si nota ... molto bene in queste ultime fasi la fatica sul volto di Carbuco segno tangibile della volontà di contenere l'andatura del cavallo ... Al termine della prova riferiva il fantino ... che il cavallo era irrequieto e

non si lasciava gestire e che gli era sfuggito al controllo ... Si richiede che l'Assessore Delegato voglia archiviare il presente addebito”;

2) in merito all'addebito di cui al punto b) dell'ordinanza n. 98 citata in premessa che: “Alla luce ... delle affermazioni riportate nelle relazioni dei Deputati ... e degli Ispettori ... si rende ... obbligatoria la ricostruzione cronologica dei fatti ... Si dà atto in primis dell'orario 9,40 erroneo indicato dai Deputati ... orario in cui la corsa della prova era ormai terminata. Ore 6.00 la Commissione Veterinaria si reca a verificare lo stato di salute del barbero e alle ore 7,00 lascia la stalla della Contrada ... non esprimendosi sull'esito della visita, né sull'eventuale esclusione dalla prova ... ogni comunicazione sarebbe pervenuta ... direttamente dall'Amministrazione ... in assenza di ... comunicazione di esclusione dalla prova alle ore 7,45 il fantino, la dirigenza ed un corposo numero di contradaioli si recano alla Messa del Fantino. Terminata la messa ... sempre in assenza di comunicazione ... viene preparato il cavallo in buone condizioni di salute e portato nell'Entrone ... in assenza di comunicazione di esclusione ... Trascorrendo i minuti senza comunicazioni ... la Dirigenza ... chiede di essere ricevuti per ottenere informazioni ... Ore 8,40” la Dirigenza viene ricevuta “Solo allora viene comunicata ... l'esclusione della Contrada dalla prova ... i contradaioli apprendono dell'esclusione dai loro Dirigenti appena usciti ... Quindi alle ore 9,00 il barbero della Contrada lascia l'Entrone ... La notizia ricevuta ... ha gettato i contradaioli ... nella incredulità e sconforto ed hanno reagito mostrando la loro delusione ... Ciò premesso è indubbio l'atteggiamento responsabile tenuto dalla Dirigenza che non è stata mai parte attiva di qualunque atteggiamento contrario al Regolamento ... al contrario, ha mostrato una significativa ... opera tesa a risolvere in maniera ordinata e pacifica la spiacevole e dolorosa situazione che si era venuta a creare ... Andando ... ad analizzare i fatti per come si sono svolti ... emerge con chiarezza che dal momento della comunicazione ai contradaioli ... dell'esclusione dalla prova, sono trascorsi solo pochi minuti necessari a far propria la notizia dell'esclusione ed a rientrare in Contrada, senza provocare alcun incidente o tumulto. Questo grazie all'intervento della dirigenza e degli ex dirigenti presenti. Nel caso in cui la comunicazione dell'esclusione dalla prova e dalla Carriera fosse avvenuta tempestivamente ... e non in prossimità della Provaccia vi è la certezza che tali fatti non sarebbero occorsi ... Alla luce dei chiarimenti e della documentazione ... si chiede che l'Assessore Delegato ,, ,, voglia tener conto delle circostanze che hanno determinato l'attesa dei contradaioli ,, e conseguentemente voglia archiviare il presente addebito”;

3) in merito all'addebito di cui al punto c) dell'ordinanza n. 98 citata in premessa che: “L'addebito ... per il contegno del proprio Barbaresco trae origine dalla Relazione dei Deputati ... viene fatto un generico e non precisato riferimento alla pronuncia da parte del Barbaresco ... espressioni di cui ... non è dato conoscere il contenuto”; la Civetta illustra le fasi di arrivo all'Entrone del proprio barbaresco con il cavallo e del suo ritorno in Contrada ma “non ha tenuto alcun comportamento offensivo nei confronti del Sindaco che non era presente ... Neanche successivamente, risulta che il Barbaresco, una volta tornato in piazza, abbia tenuto comportamenti offensivi o proferito espressioni offensive tantomeno al limite della minaccia nei confronti del Sindaco e della Commissione Veterinaria ... gli Ispettori di Pista ... presenti fuori dell'Entrone nelle vicinanze del Barbaresco ... non ... [hanno] fatto riferimento ... nel proprio rapporto. Nessuna offesa, né comportamento offensivo, ancor meno al limite della minaccia, vengono da questi attribuiti al Barbaresco ... nella [sua] dichiarazione allegata afferma di non aver mai avuto un comportamento offensivo e riferisce di essersi rivolto al Sindaco proferendo” solo alcune frasi non ingiuriose”;

4) in merito all'addebito di cui al punto d) dell'ordinanza n. 98 citata in premessa, la Civetta ha escluso di intervenire;

5) per tutti i punti sopra richiamati (1-3) la Civetta ha contestato la responsabilità diretta dovuta all'applicazione dell'art. 101 nei vari commi di cui all'ordinanza n. 98 citata in premessa;

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione la corposa e articolata memoria della Civetta e presa visione di tutti gli allegati ivi contenuti, l'A.D. evidenzia:

a) l'intera documentazione, riferita ai commenti dei cronisti di TV locali, non viene analizzata secondo quanto già stabilito durante il mandato di questa Amministrazione e come da precisa motivazione contenuta nella delibera della Giunta Comunale n. 440 del 29 dicembre 2018; trattasi di semplici interpretazioni che non sono in grado di alterare le relazioni ufficiali sulla base delle quali si fonda l'azione sanzionatoria dell'A.D.;

b) in merito al punto 1) analizzato, e riferito alla diretta responsabilità del comportamento tenuto per la prova generale dal proprio fantino Giosuè Carboni detto Carburo (d'ora in avanti Carburo) si rileva che analogo addebito è stato notificato allo stesso Carburo;

b1) le due memorie si equivalgono nelle esposizioni e, di conseguenza, valgono le stesse considerazioni formulate per Carburo cui si rimanda e che devono essere ritenute parte integrante del presente provvedimento;

b2) nella descrizione della memoria della Civetta è stata omessa la citazione di un comunicato stampa del 3 luglio da parte del competente Ufficio di questa amministrazione; la Civetta nel produrlo ha evidenziato che "Vankook non è annoverato tra i cavalli infortunati". La produzione di tale allegato, a parere dell'A.D., è del tutto ininfluenza alla contestazione avanzata;

c) in merito al punto 2) e fermo quanto stabilito nel punto a), è da rilevare che alla Civetta non è stata addebitata la presenza del cavallo all'Entrone per cui la memoria deve essere valutata in due fasi: la prima, ininfluenza per l'addebito contestato, la seconda rientrante. La versione fornita dalla Civetta è diversa, alternativa e contraddittoria rispetto a quella dei Deputati della Festa, che nel loro compito svolgono funzioni di ausilio all'Ente pubblico essendo stati nominati per tal ruolo dalla Giunta Comunale (cfr. delibera n. 229 del 1 giugno 2022). Ne deriva che l'A.D., seguendo le segnalazioni contenute nella Relazione, ha valide motivazioni per sostenere quanto contestato nell'ordinanza n. 98 sopra richiamata; da parte della Civetta si afferma, tra l'altro, anche la mancata segnalazione da parte degli Ispettori di Pista, compito che non è a loro attribuito. La documentazione prodotta dalla Civetta consta in una serie di fotografie e spezzoni video che si ritiene non possano garantire l'esatta successione degli eventi e ciò è comprensibile in relazione al fatto che la parte debba sostenere le proprie tesi. E' per questo che l'A.D. deve fare riferimento a quanto contenuto nella Relazione dei Deputati, che nella loro segnalazione sono stati chiari e puntuali nella descrizione;

d) in merito al punto 3) valgono gli stessi rilievi del precedente punto c). La versione fornita dalla Civetta è diversa, alternativa e contraddittoria rispetto a quella dei Deputati della Festa. In più l'A.D. richiama una delibera della Comunale (cfr. delibera 481 del 28 dicembre 2018) dove ha evidenziato come le offese dirette ad un pubblico ufficiale, nella persona del sig. Sindaco, costituiscano motivo sufficiente per attivare i dispositivi sanzionatori previsti dal Regolamento e dai precedenti sanzionatori;

e) la mancata analisi da parte della Civetta sul rilievo contraddistinto dal punto d) permette all'A.D. di svolgere autonome considerazioni; per cui risulta evidente che le disposizioni impartite dall'intera dirigenza della Civetta siano state quelle di obbligare i rispettivi alfieri ad infrangere le disposizioni contenute nell'art. 81;

f) in merito al punto 5) l'A.D. ritiene che la richiesta di discolpe di cui, al proprio atto n. 98 sopra menzionato, si sia basata correttamente per le infrazioni rilevate nei vari commi dell'art. 101.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione delle sanzioni in merito al comportamento della Contrada Piora della Civetta in occasione delle fasi della Prova Generale, della Provaccia e del Palio, come disposto dall'art. 98, co. 5;

### PROPONE

a) considerato quanto previsto dall'art. 97.a, la sanzione di **una (1) censura** per il seguente motivo: avere il proprio fantino, in occasione della Prova Generale, lanciato il cavallo in corsa contravvenendo alle indicazioni della Commissione Veterinaria e contravvenendo all'art. 101, co. 2, combinato con l'art. 63 co. 1, così come motivato al punto b) del presente atto e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Giosuè Carboni detto Carbuco di pari data, che fa parte integrale del presente (cfr. per tutti i precedenti delibera G.C. n. 478 del 28 dicembre 2018);

b) considerato quanto previsto dall'art. 97.c, la sanzione di **un (1) Palio di squalifica**, e dalle relative prove, dai prossimi Palii in cui la Contrada Piora della Civetta avrà diritto di partecipare per il seguente motivo: per avere i propri contradaioli, assieme ai Dirigenti ed ex-Dirigenti, non consentito il puntuale inizio delle operazioni di sgombrò della pista; contravvenendo all'art. 101, co. 2, così come motivato al punto c) del presente atto;

c) considerato quanto previsto dall'art. 97.b, la sanzione di **una (1) deplorazione** per il seguente motivo: avere il proprio Barbaresco tenuto, al limite della minaccia, un comportamento offensivo nei confronti del Sig. Sindaco e dalla Commissione Veterinaria, così come motivato al punto d) (cfr. per il precedente G.C. n. 481 del 28 dicembre 2018). Inoltre a carico del responsabile Barbaresco A.F. la **squalifica per dieci (10) anni** dal ricoprire qualsiasi incarico sottoposto all'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento;

d) considerato quanto previsto dall'art. 97.c, la sanzione di **un (1) Palio di squalifica**, e dalle relative prove, dai prossimi Palii in cui la Contrada Piora della Civetta avrà diritto di partecipare per il seguente motivo: avere i propri alfieri, in occasione dell'ingresso in Piazza, volontariamente deciso di non effettuare le sbandierate previste dal Regolamento; contravvenendo all'art. 81 in combinato con l'art. 101, co. 1, così come motivato al punto e) del presente atto;

e) di notificare, così come previsto dall'art. 98 co. 5, la presente proposta di sanzione alla Contrada Piora della Civetta assegnandole, così come previsto dall'art. 98 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 novembre 2022

L'ASSESSORE DELEGATO  
Luciano Fazzi

